

Comunicato ufficiale del procuratore Ocampo

(originale in francese <http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/C6162BBF-FEB9-4FAF-AFA9-836106D2694A/284388/SituationinPalestine030412FRA.pdf>)

Situazione in Palestina

1. Il 22 gennaio 2009, Ali Khashan, nella sua qualità di Ministro della Giustizia del Governo palestinese, ha depositato, in base all'articolo 12-3 dello Statuto di Roma, una dichiarazione per mezzo della quale il suo governo dà il proprio consenso al fatto che la Corte penale eserciti la sua competenza riguardo "atti commessi sul territorio della Palestina a partire dal 1° luglio 2002"
2. Conformemente all'articolo 15 dello Statuto di Roma, l'Ufficio del Procuratore ha avviato un esame preliminare al fine di stabilire se l'apertura di un'inchiesta sia ragionevolmente fondata. In uno scrupolo di equità, l'Ufficio ha dato a tutte le parti in causa la possibilità di farsi ascoltare. La Commissione indipendente di accertamento dei fatti di Gaza della Lega degli Stati Arabi, recatasi nella sede della Corte, ha là presentato il suo rapporto. L'Ufficio ha permesso alla Palestina di esporre la sua posizione dettagliatamente, sia in forma orale sia scritta, e ha in egual misura esaminato diversi rapporti che espongono tesi contraddittorie. Nel luglio del 2011, la Palestina ha confermato all'Ufficio di aver fatto valere i suoi principali argomenti, con la riserva del deposito di elementi giustificativi complementari.
3. Nel quadro di un esame preliminare, è innanzitutto opportuno determinare se le condizioni precipue all'esercizio della competenza della Corte riguardo all'articolo 12 dello Statuto di Roma sono presenti. Una volta adempiuti tali criteri, l'Ufficio può procedere all'analisi delle informazioni raccolte sui crimini prodotti e su altre condizioni regolanti l'esercizio della competenza enunciate negli articoli 13 e 53-1.
4. La competenza della Corte non è fondata sul principio della competenza universale: spetta al Consiglio di sicurezza dell'ONU (articolo 13-b) o ad uno "Stato" (articolo 12) attribuirle tale competenza. L'articolo 12 prevede che uno "Stato" può farlo divenendo membro nello Statuto di Roma (articolo 12-1) oppure accettando espressamente detta competenza tramite voto di dichiarazione (articolo 12-3).
5. La domanda che allora si pone è: a chi spetta definire cosa è uno "Stato", ai fini dell'articolo 12 dello Statuto? Conformemente all'articolo 125, lo Statuto di Roma è aperto all'adesione di "tutti gli Stati", e ogni Stato aspirante di divenire membro dello Statuto deve depositare un atto di adesione presso il Segretario generale dell'ONU. Nel caso in cui la domanda se il richiedente può essere considerato o no come uno "Stato" è soggetta a controversie o genera dibattito, il Segretario generale segue solitamente le raccomandazioni dell'Assemblea generale, le cui risoluzioni forniscono a tal titolo delle indicazioni che permettano di dare una risposta. La responsabilità di definire il termine "Stato", nel senso inteso dall'articolo 12, compete dunque in primo luogo al Segretario generale dell'ONU, il quale, in caso di dubbio, si rimetterà alle indicazioni dell'Assemblea generale. In virtù dell'articolo 112-2-g,

l'Assemblea degli Stati membri dello Statuto di Roma può ugualmente decidere di esaminare tale richiesta in tempo utile.

6. Nella sua interpretazione e applicazione dell'articolo 12 dello Statuto di Roma, l'Ufficio ha ritenuto che spettava agli organi competenti dell'ONU oppure all'Assemblea degli Stati membri decidere, secondo diritto, se la Palestina costituisce o meno uno Stato ai fini dell'adesione allo Statuto di Roma e, di conseguenza, ai fini dell'esercizio della competenza della Corte, citata nell'articolo 12-1. Nessuna disposizione dello Statuto autorizza l'Ufficio del Procuratore ad adottare un metodo mirante a definire il termine "Stato" rispetto all'articolo 12-3, che si allontanerebbe da quello stabilito ai fini dell'articolo 12-1.
7. L'Ufficio prende atto del fatto che la Palestina è stata riconosciuta come uno Stato nel quadro delle relazioni bilaterali, da più di 130 governi e da alcune organizzazioni internazionali i cui organi sono collegati all'ONU. Resta comunque il fatto che lo status che le è attualmente conferito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite è quello di "osservatore" e non di "Stato non membro". L'Ufficio crede di capire che, il 23 settembre 2011, la Palestina ha chiesto di divenire membro delle Nazioni Unite in qualità di stato in virtù dell'articolo 4 2) della Carta delle Nazioni Unite, ma che il Consiglio di sicurezza non si è ancora pronunciato su questo punto. Tale procedura non è direttamente in relazione con la dichiarazione depositata dalla Palestina, ma ci rende chiaro lo stato giuridico attuale di quest'ultima, ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione dell'articolo 12.
8. L'Ufficio non esclude la possibilità di esaminare in futuro i dossier dei crimini commessi in Palestina, se gli organi competenti dell'ONU, compresa l'Assemblea degli Stati membri, delucideranno il punto di diritto in causa nel quadro di una valutazione riguardo l'articolo 12, o se il Consiglio di sicurezza attribuisce ad esso competenza deferendo tale posizione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13-b.